




COMUNE DI MALESCO



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI MALESCO

L.R. 2/2009 e s.m.i.

AREE SCIABILI

Elaborato:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AI SENSI DELLA L.R. 2/2009 e s.m.i.

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DI ADOZIONE DEL _____ n° __

Progettazione:
FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322
Con la collaborazione di:
BOXLER ARCH. FRANCESCA

Visti:

Consulente geologo:
D'ELIA DOTT. FRANCESCO
Via Roma n°7
28802 MERGOZZO (VB)
tel. 0323 80206

Data: GENNAIO 2019

Il Sindaco:

Il responsabile del progetto

SOMMARIO

SOMMARIO	1
1 - INTRODUZIONE	2
2 - INQUADRAMENTO GENERALE	5
2.1 LOCALIZZAZIONE	5
2.2 L'AREA PER LO SCI DI FONDO – PISTA INTERCOMUNALE	6
2.3 L'AREA PER LO SCI DI FONDO – PISTA VAL LOANA	6
2.4 L'AREA SCIABILE “DARIOLO”	6
3 – VERIFICA COMPATIBILITA’ DEGLI INTERVENTI CON LE INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	7
3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)	7
3.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)	13
4 – CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E VALANGHIVE DEI TERRENI INTERESSATI	41
4.1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO	42
<i>4.1.1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO</i>	42
4.2 CENNI GENERALI SUI FENOMENI VALANGHIVI	43
5 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO (CONFORMITÀ CON GLI STRUMENTI URBANISTICI)	50
6 - VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI ESISTENTI	51
6.1 IL VINCOLO IDROGEOLOGICO	51
6.2 IL VINCOLO AMBIENTALE	52
6.3 LE AREE DI TUTELA NATURALISTICA	54
7 – USI CIVICI E PROPRIETÀ INTERESSATE	55
9 – ELENCO ELABORATI GRAFICI ALLEGATI	58

1 - INTRODUZIONE

La Legge Regionale 26 gennaio 2009 n. 2 – *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”* intende armonizzare gli interventi della Regione Piemonte affinché ne traggano beneficio tutte le aree montane del territorio. A tale proposito per fare fronte alla necessità di ammodernamento delle strutture inteso in senso lato e di mantenere vitali queste realtà locali, la Regione ha inteso adottare i provvedimenti individuati nella citata legge. Questi spaziano da azioni volte a sostenere gli investimenti legati all’innervamento programmato, alla messa in sicurezza e mantenimento delle piste da sci, all’organizzazione del servizio di soccorso sulle piste da sci con il riconoscimento professionale agli operatori, alla salvaguardia delle piste da sci nel periodo estivo, a limitare i disturbi legati all’acustica, alla regolamentazione delle attività sportive legate alla pratica della mountain-bike in montagna e altro.

La legge è stata integrata con successiva Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2017, che ha ampliato l’applicazione della stessa, oltre che alle aree sciabili, alle “aree di sviluppo montano”, intendendo quindi tale zone in un’accezione più ampia: *“Sono definite aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innervamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve, quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve "snowboard", lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve. Fanno parte delle aree sciabili e di sviluppo montano gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati.”*

Con la modifica normativa del 2017 sono state inoltre chiarite le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici e le modalità di pianificazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, in ultimo la L.R. 2/2009 è stata aggiornata con la L.R. 19/2018.

L’Unione Comuni Valle Vigezzo comprende i Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco, Malesco, Re, Toceno e Villette. Al fine di adeguarsi alla normativa di cui alla L. 2/2009 e s.m.i., ha chiesto un incontro con il Gruppo Tecnico per le Aree Sciabili, tenutosi a Torino il 15.05.2018. L’incontro in oggetto, tenutosi presso gli uffici Regionali, era volto a definire le modalità operative per avviare l’adeguamento alla Legge Regionale n. 2/2009 e s.m.i. *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna.”*

Tale adeguamento si rende necessario al fine di ottemperare ai contenuti della legge stessa, oltre ad essere condizione senza la quale non è possibile accedere ai finanziamenti regionali legati agli sport invernali ed attività connesse di cui al capo III della L.R. 2/2009 stessa.

Il territorio della Valle Vigezzo è caratterizzato dai seguenti impianti sportivi:

1. 2_a: Pista di Fondo Valle Loana
2. 2_b: Area Sciistica Piana di Vigezzo
3. 2_c: Area sciistica Dariolo
3. 2_d: Pista di Fondo Intercomunale

Il Gruppo Tecnico per le Aree Sciabili ha tenuto a precisare che, in merito alla possibilità di presentare l'istanza come Unione Comuni Valle Vigizzo, poiché l'adeguamento è in capo ai singoli comuni, è bene presentare (soprattutto per la parte legata alle varianti di Piano Regolatore Generale) singole pratiche differenziate, valutando di individuare l'Unione come coordinatore dei lavori e procedendo a sviluppare le singole richieste su un layout condiviso impostato su base territoriale comunale.

Gli "endo-procedimenti" legati agli aspetti di adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i. riguardano molteplici aspetti:

- Individuazione aree sciabili ai sensi della L.R. 2/2009 e s.m.i., definendo una documentazione conforme ai contenuti dell'Allegato A della DGR 89-13029 del 30/12/2009. Si ricorda che l'approvazione delle aree sciabili implica per le stesse la dichiarazione di pubblica utilità.
- Redazione di apposite varianti agli strumenti urbanistici comunali, la cui conformità rispetto alla perimetrazione delle aree sciabili è condizione indispensabile all'espressione finale del parere positivo da parte del Gruppo Tecnico per le Aree Sciabili, per procedere alla D.G.R. di approvazione Regionale. Le varianti devono contenere la relativa parte ambientale e procedere alla Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della L.R. 40/89 e s.m.i.. L'individuazione della tipologia di variante da predisporre ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. è la seguente:
 - Variante Parziale ai sensi del comma 5 dell'art. 17 per i comuni adeguati al PAI, l'avvio della procedura di adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i. sarà contestuale all'adozione del progetto preliminare di variante, nel rispetto di quanto contenuto nella DGR 25-2977 del 29/02/2016 rispetto agli aspetti di VAS (iter j.1 o j.2 ai sensi dell'Allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29/02/2016);
 - Variante Strutturale ai sensi del comma 4 dell'art. 17 per i comuni che contestualmente necessitano di avviare l'adeguamento al PAI, in cui l'avvio del procedimento L.R. 2/2009 e s.m.i. avverrà in sede di convocazione della conferenza di Copianificazione sulla Proposta Tecnica di Progetto Preliminare.
- Verifica della coerenza rispetto al Piano di Zonizzazione Acustica (Valutazione d'impatto acustico). Le aree sciabili devono essere individuate infatti come Zone di Classe acustica IV – "Intensa attività umana" e, coerentemente alla normativa vigente, prevedere opportune zone "cuscinetto", andando ad eliminare eventuali accostamenti critici.

Il Gruppo Tecnico per le Aree Sciabili ha inoltre precisato che, a seguito dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, gli elaborati tecnici urbanistici dovranno contemplare anche la verifica rispetto ai contenuti di tale strumento urbanistico sovraordinato.

Alla luce di quanto sopra i singoli Comuni hanno dato avvio alle procedure di adeguamento.

La presente relazione è relativa al Comune di Malesco, il cui territorio è interessato da:

- Il comprensorio sciistico Darioso;
- Il passaggio della pista di fondo intercomunale, che al momento termina proprio sul Comune di Malesco;
- Il tracciato per lo sci di fondo posto in Val Loana.

L'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i. del Comune di Malesco è volto a massimizzare l'efficienza delle aree esistenti, prevederne lo sviluppo e potenziare quindi l'offerta turistica locale, in un'azione sinergica che coinvolge i Comuni della Unione Comuni Valle Vigizzo.

La documentazione relativa all'adeguamento, per il Comune di Malesco, è la seguente:

- Elab. A - Relazione Illustrativa
- Tav. 01 Corografia generale – scala 1:10.000
- Tav. 02 Individuazione aree sciabili su base catastale – scala 1:5.000
- Tav. 03a Ortofoto – scala 1:10.000
- Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000
- Tav. 03c Componenti paesaggistici P.P.R. – scala 1:10.000
- Tav. 03d Rete di connessione paesaggistica P.P.R. – scala 1:10.000
- Tav. 04 Sovrapposizione con PRGC Vigente 1:10.000

2 - INQUADRAMENTO GENERALE

2.1 LOCALIZZAZIONE

L'area di interesse si colloca all'estremità settentrionale della regione Piemonte, nel cuneo che si insinua nel territorio elvetico tra alte catene montuose. Questa porzione di territorio che prende il nome di Ossola è una regione tipicamente montana con confini naturali ben tracciati che seguono quasi ovunque i crinali e le cime dei monti.

L'Ossola confina ad ovest con il Vallese dal quale è separata dagli aspri crinali che vanno dal Monte Rosa fino al passo del Griès, ad est con il Canton Ticino, separato dal passo del Griès fino alle rocce del Gridone e con la Val Grande, divisa dalla catena che, dal Monte Lurasca, in territorio di Malesco, corre fino al monte Faie, in territorio di Mergozzo. A sud la valle si apre verso la regione dei laghi ed è percorsa da importanti vie di comunicazione che, attraverso le valli laterali conducono in Svizzera.

Il paesaggio è tipicamente alpino eccettuato il tratto pianeggiante da Crevoladossola a Mergozzo. Procedendo dal basso verso l'alto si distinguono tre fasce altimetriche: la prima, pianeggiante, costituita da prati e coltivi è la più ridotta in estensione ma anche la più segnata dall'uomo, la seconda è costituita da pascoli e boschi: fino ai 1500 metri prevalgono le latifoglie (betulle, aceri, roveri e faggi) poi succedono le aghifoglie (abeti e larici) fino ai 2000 metri ed infine una sezione sommitale priva di vegetazione dominio di nevi eterne, ghiacciai e piccole conche lacustri.

L'Ossola è composta da sette valli, ad oriente di Domodossola, si apre la Val Vigezzo una valle trasversale che si snoda per 25 km fino al confine italo-svizzero. A Pontemaglio comincia un'altra lunga valle percorsa dal Toce che nella prima parte prende il nome di Antigorio e assume poi quello di Formazza a Foppiano. Seguendo il tracciato della ferrovia del Sempione da Crevoladossola si entra nella Val Divedro che giunge anch'essa al confine svizzero. Poi si incontra la Val di Bognanco che giunge fino a Domodossola, la Val Antrona che sbocca nel piano presso Villadossola ed infine la più meridionale delle valli ossolane che è la Valle Anzasca con il Monte Rosa.

La Valle Vigezzo si mostra in un vasto altopiano, coronato da numerose vallette che vi convergono, compreso nella catena delle Alpi Lepontine, tra Ossola, Ticino e alto Verbano (Lago Maggiore), confinando con la Valle Onsernone, le Centovalli, la Valle Cannobina, la Valgrande.

L'altitudine dell'altopiano vigezzino oscilla dai 700 agli 800 metri; il clima è quello della media montagna. Anticamente questo era un bacino lacustre naturale di origine glaciale posto tra l'Ossola ed il Canton Ticino, infatti sul pianoro di Santa Maria Maggiore esiste ancora la località "Pian delle Lutte".

Nei pressi del dentro abitato di Malesco troviamo il comprensorio "Dariolo", costituito da un impianto a skilift, nella piana del Melezzo, in continuità con il confine del Comune di Malesco c'è la pista da fondo intercomunale, che termina proprio nel Comune di Malesco, infine in Val Loana, posta a sud del territorio comunale.

Si tratta di un'area classificabile come zona di piano montano a copertura pascoliva e forestale.

Vedi Tavola 01 - Corografia - Inquadramento in scala 1:10.000.

2.2 L'AREA PER LO SCI DI FONDO – PISTA INTERCOMUNALE

La pista per lo sci di fondo è posta in sinistra orografica del Torrente Riana, ad una quota di circa 800 m.s.l.m..

La pista è parte della pista intercomunale di fondo, che parte da Druogno e arriva a Malesco. Passando per Santa Maria Maggiore e Malesco. La porzione di Malesco, ha una larghezza di 6 metri e uno sviluppo di circa 300 m.

2.3 L'AREA PER LO SCI DI FONDO – PISTA VAL LOANA

La pista per lo sci di fondo è posta in Val Loana, ad una quota di circa 1100 m.s.l.m..

La pista è parte della pista intercomunale di fondo, che parte da Druogno e arriva a Malesco. Passando per Santa Maria Maggiore e Malesco. La porzione di Malesco, ha una larghezza di 6 metri e uno sviluppo di circa 7 km.

2.4 L'AREA SCIABILE “DARIOLO”

Si tratta di un'area con superficie di circa 90000 mq, servita da un unico skilift, da quota 793 m.s.l.m. a quota 916 m.s.l.m., dal cui arrivo si diramano le varie porzioni della pista da sci esistente, lunga circa 500 m e classificata come facile.

IMPIANTI DI RISALITA (CA –SE)

- **SK** - Skilift

3 – VERIFICA COMPATIBILITA' DEGLI INTERVENTI CON LE INDICAZIONI DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La pianificazione locale influenza il territorio in maniera diretta e non può perdere i riferimenti alle strategie a scala intercomunale, provinciale, regionale e nazionale.

Nel complesso quadro dei riferimenti programmatici si individua il livello regionale, costituito dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). Questi strumenti definiscono il nuovo "Quadro di Governo del Territorio", finalizzato a definire ed aggiornare gli strumenti di pianificazione, adeguandoli alle nuove normative in materia ambientale e paesaggistica.

E' comunque utile rapportarsi ad essi in maniera completa e non solo rispetto alla salvaguardia prevista dalla L.R. 56/77 o dal D.Lgs 42/2004, poiché offrono un approccio alla tematica ambientale, paesaggistica e pianificatoria innovativo e complesso, alla luce soprattutto del nuovo significato di "paesaggio" e di modalità pianificatorie legate al concetto di sussidiarietà.

3.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio; individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di province, comunità montane e comuni.

Il primo Piano Territoriale Regionale del Piemonte è stato adottato, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, con Deliberazione della Giunta Regionale n° 23-42715 del 30/01/1995, pubblicata sul Bollettino Uff. della Regione n° 8 del 22/02/1995 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 19/06/1997 pubblicata sul Bollettino Uff. della Regione n° 27 del 09/07/1997.

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008), redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 e approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.


La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il Comune di Malesco fa parte dell'AIT 1 Domodossola. Per tale AIT sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:

- Valorizzazione del territorio: Conservazione e gestione dell'ingente patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate naturali). Controllo dell'uso e dello stato ambientale delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico, industriale e da incendi. Contenimento dell'uso del suolo e riordino del sistema insediativo di fondovalle, con recupero dei siti da bonificare e delle vaste aree industriali e terziarie dismesse o sottoutilizzate e valorizzazione del sistema insediativo tradizionale (case walser). Interventi in funzione della riconversione dei settori manifatturieri maturi e dell'attrazione/incubazione di imprese e servizi capaci di differenziare le attività e frenare la riduzione del presidio umano nella montagna interna e il degrado del patrimonio architettonico tradizionale delle borgate. Particolare attenzione ai servizi formativi per la riqualificazione dell'offerta di lavoro. Realizzazione del "Parco agricolo del Toce". Attivazione di APEA in riferimento al progetto Domo 2.
- Turismo: Valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali (comprese produzioni tipiche agricole e artigianali) e dei bacini sciistici per un turismo di qualità, diversificato, diffuso e sostenibile, integrato nel circuito dei laghi e inserito nelle relazioni transfrontaliere con il Vallese.
- Risorse e produzioni primarie: Aumento della produzione energetica attraverso l'uso sostenibile del potenziale idroelettrico inutilizzato delle biomasse forestali integrate nella filiera boscolegname- energia, estesa all'AIT Verbania-Laghi.
- Ricerca, tecnologie, produzioni industriali: In connessione con il Tecnoparco del lago Maggiore: localizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e sulla prevenzione e il monitoraggio dei rischi ambientali. Sostegno alla riqualificazione del settore estrattivo lapideo, attraverso lo sviluppo di servizi tecnologici, commerciali, di design e formativi.
- Trasporti e logistica: Rilancio della vocazione trasportistica e logistica di Domodossola sull'asse del Corridoio 24: - adeguamento della ferrovia del Sempione in relazione all'aumento di traffico conseguente l'apertura del Loetschberg; riuso dello scalo ferroviario e delle aree industriali vicine come insediamento inserito nella filiera logistica del quadrante regionale N-E (progetto Domo 2).

I contenuti del piano sono riassunti nella Tavola di progetto che descrive le principali componenti del territorio e definisce, sotto l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico.

P.T.R. stralcio Tavola di progetto Localizzazione ambito




SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE


Livelli di gerarchia urbana



INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO




TEMATICHE SETTORIALI DI RILEVANZA TERRITORIALE



INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'



BASE CARTOGRAFICA



Verbania Ossola: energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica

Il PTR individua le strategie per il perseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).

Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. **Dalla loro analisi non sono emersi contrasti tra i contenuti del presente adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i. e le indicazioni di carattere regionale.**

Si segnalano le seguenti linee di indirizzo:

Art. 23 – Reti turistiche integrate – (...) La pianificazione locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, definisce azioni volte a:

- a) valorizzare le risorse locali individuando nel patrimonio naturalistico e storico culturale le aree con maggiori potenzialità di sviluppo;*
- b) valorizzare i nuclei edificati che hanno mantenuto le loro caratteristiche e valenze ambientali;*
- c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali promuovendo la connessione tra le strutture museali, artistiche e architettoniche esistenti;*
- d) incentivare gli investimenti coerenti con gli obiettivi di diversificazione turistica, ampliamento della stagionalità, potenziamento e articolazione dell'offerta ricettiva;*
- e) recuperare e valorizzare i percorsi escursionistici legati alla storia locale;*
- f) valorizzare l'agriturismo come fonte di reddito integrativo di quello agricolo;*
- g) valorizzare il turismo naturalistico tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, favorendo la biodiversità.*

art. 29 – Territori montani - (...) la pianificazione locale (...) definisce azioni volte a garantire:

- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;*
- b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;*
- c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;*
- d) il potenziamento attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;*
- e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;*
- f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. (...)*

art. 31 – Contenimento uso del suolo - (...) la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;*
- b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;*
- c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (...)*

(...) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

art. 32 – La difesa del suolo - (...) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.

La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree. (...)

3.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

La tutela e la salvaguardia del paesaggio in Regione Piemonte, già in parte disciplinate dal PTR con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, trovano nei nuovi principi del Codice e della Convenzione le principali motivazioni che hanno indotto la Regione ad avviare la formazione del primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009; esso rappresenta lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio.

La ricognizione e perimetrazione dei beni tutelati ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del Codice effettuata nell'ambito della definizione del P.P.R., è confluita nel Catalogo, suddiviso in due sezioni:

- la prima sezione comprende gli immobili e le aree di cui agli artt. 136 e 157 del Codice;
- la seconda sezione è dedicata alle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142.

Per quanto riguarda il Comune di Malesco non esistono particolari vincoli e quindi non ci sono schede di tutela specifiche nemmeno per le zone interessate dal perimetro dell'area sciabile.

Il PPR detta indirizzi (orientamenti e criteri che riconosco agli enti territoriali una motivata discrezionalità circa il loro recepimento), direttive (disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione di piani settoriali, territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale) e prescrizioni (disposizioni con diretta efficacia conformativa).

Lo studio del complesso quadro strutturale ha portato alla suddivisione del territorio regionale in 76 "Ambiti di paesaggio" definiti in base agli aspetti geomorfologici, alla presenza di ecosistemi naturali, alla presenza di sistemi insediativi, ecc. I relativi caratteri sono stati definiti in apposite Schede di Ambito che indicano tra l'altro gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere e gli indirizzi normativi. A loro volta gli ambiti sono organizzati in "Unità di paesaggio" che ne definiscono l'identità e i caratteri locali.

Il Comune di Malesco appartiene, per la parte caratterizzata dalla presenza di aree sciabili, all'"Ambito di paesaggio 5 – Valle Vigezzo" ed in parte all'ambito 10 – Val Grande.

I Beni Paesaggistici presenti nel territorio regionale e tutelati ai sensi degli artt. 136, 142 e 157 del Codice, sono riportati su tavole della serie P2; per quanto riguarda il territorio in cui ricade il Comune di Malesco la tavola di riferimento è la P2.1.

Consultate le schede contenute nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, altro strumento fondamentale nell’applicazione della tutela del P.P.R., non esistono particolari prescrizioni per l’area oggetto di variante.

Si riportano estratti delle tavole P 2.1 – Beni paesaggistici e P 4.3 – Componenti paesaggio.

Legenda Tav. P 2.1 – Beni Paesaggistici



Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)



Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985




Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)



Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)

Estratto Tav. P 2 – Componenti paesaggistiche



Come si vede in cartografia sul territorio oggetto di variante è presente il vincolo di cui all'art. 142 del D.lgs 42/2004; non sono presenti vincoli di cui alla L.1497, infatti sono esterni all'area oggetto di variante.

Dall'estratto della tavola P3: Ambiti e unità di paesaggio, si rileva che il comune di Malesco ricade nei due ambiti 5 Val Vigezzo e 10 Val Grande, le aree in variante ricadono prevalentemente nell'ambito 5, ad eccezione degli interventi conseguenti agli intenti n. 7 e 13 posti a Finero, che ricadono all'interno dell'Ambito 10.

AMBITO 5 VAL VIGEZZO

STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

1. *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni antistanti al piazzale della Chiesa*
2. *di Toceno nel Comune di Craveggia (DD.MM. 04/04/1932);*
3. *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel Comune di*
4. *Malesco (D.M. 01/08/1985).*

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI

La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico e del contesto paesaggistico a esso connesso e la valorizzazione delle attività caratterizzanti la vallata costituiscono gli obiettivi strategici principali. Perciò sono necessari alcuni interventi settoriali o puntuali:

- *promuovere i centri vicini a Santa Maria Maggiore, al fine di favorire la decongestione di quest'ultima: azioni di salvaguardia e recupero del patrimonio storico esistente anche in relazione alla valorizzazione turistica dei luoghi;*
- *contenere le aree di espansione a favore della riqualificazione dei centri minori;*
- *regolamentare l'attività edilizia e il mantenimento d'uso dei materiali tradizionali e delle lavorazioni artigianali (legno, pietra, intonaco), con norme specifiche nei piani regolatori;*
- *regolamentare e limitare la demolizione e sostituzione edilizia nei nuclei insediativi storici, anche minori (frazioni), in particolare di strutture collettive antiche come forni, lavatoi, torchi, ecc.;*
- *recuperare il sistema degli alpeggi sia di alta sia di bassa quota, recuperando le funzioni originali;*
- *porre attenzione nei confronti dell'insediamento di nuove attività di servizio e loisir; - mitigare e ridurre gli impatti e il consumo di suolo;*
- *regolamentare con piani specifici l'installazione di antenne per telefonia mobile e tralicci per linee elettriche ad alta tensione;*
- *regolamentare l'installazione dei pannelli solari con norme specifiche nei piani regolatori;*
- *limitare i nuovi elementi infrastrutturali puntuali (parcheggi, rotatorie, svincoli);*
- *regolamentare con specifici piani il numero e le caratteristiche delle nuove strade carrabili*
- *(agrosilvopastorali, per turismo, transfrontaliere), l'allargamento delle sedi stradali, le caratteristiche dei manti stradali e in particolare i guard-rails e barriere, da studiare in modo che non risultino antiestetici e non ostruiscano visuali e conservando elementi e manufatti storici;*
- *introdurre modalità di gestione sostenibile dei flussi veicolari;*
- *regolamentare lo sfruttamento idroelettrico, in particolare quello di privati e con piccole portate, nel rispetto di ecosistemi e paesaggio, mediante piani compatibili concertati tra gli enti a tutti i livelli;*
- *tutelare adeguatamente le pozze e cascatelle lungo il torrente Loana in località Camini di Santa Maria Maggiore e perseguire la relativa valorizzazione turistica;*
- *recuperare i villaggi semi-abbandonati sul versante destro orografico, in particolare il nucleo di Marone;*
- *recuperare, riattivare e tutelare dal punto di vista paesaggistico le terme di Craveggia con nuovo collegamento alla Valle Vigezzo, evitando il ricorso a infrastrutture a elevato impatto sul paesaggio e l'ambiente.*

Per quanto riguarda gli aspetti rurali e silvocolturali:

- *incentivare prioritariamente la conservazione delle praterie alpine più vocate al pascolo e il mantenimento delle radure nel piano montano, anche per valorizzare le produzioni d'alpeggio tipiche;*
- *incentivare la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle diverse razze e categorie, per non causare il progressivo depauperamento della risorsa, innescando fenomeni erosivi e di degrado delle cotiche pastorali;*
- *sviluppare la pianificazione forestale per una gestione sostenibile almeno per le principali proprietà comunali;*
- *conservare e rispettare le torbiere e le zone umide di alta quota (costituenti habitat di interesse comunitario), prevenendo danni da calpestio di mandrie, turisti, veicoli.*

Per gli aspetti insediativi è importante:

- evitare la saturazione del fondovalle da parte del costruito, in particolare a valle di Druogno;
- evitare la saldatura con edificato a carattere dispersivo dei centri di Druogno, Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia e Malesco; favorire, nei medesimi centri, il ricompattamento e il riordino del costruito di carattere suburbano.

AMBITO 10 VAL GRANDE

UNITA' DI PAESAGGIO 1002 - Versanti esterni della Val Grande

STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

- *Parco Nazionale della Val Grande;*
- *SIC: Val Grande (IT1140011);*
- *ZPS: Val Grande (IT1140011);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e dei dintorni del comune di Mergozzo (D.M. 25/02/1974);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Mergozzo, S. Bernardino Verbano e Verbania (D.M. 21/06/1977);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel comune di Malesco (D.M. 01/08/1985);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Val Grande e Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e San Bernardino Verbano (D.M. 01/08/1985).*

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI

L'alto valore naturalistico dovuto all'attuale assenza di attività antropica è il principale aspetto da porre in evidenza e che deve guidare qualsiasi pianificazione strategica dell'area.

Un potenziamento delle strutture ricettive per turismo naturalistico ed escursionistico e una maggiore comunicazione e informazione diffusa e in loco possono aumentare gli accessi in valle, ma devono essere sempre accompagnati da regolamentazione previa valutazione caso per caso del carico di fruizione ammissibile. La viabilità, anche sentieristica, quasi del tutto assente o compromessa concorre a mantenere l'inaccessibilità: risultano opportuni interventi di miglioramento e manutenzione dei sentieri.

Analogamente, il recupero di aree aperte presso insediamenti rurali e alpeggi è auspicabile sia in termini paesaggistici sia come conservazione della memoria storica dei luoghi e delle attività a essi collegate. Sono necessarie infine azioni per la conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, anche prevedendo funzioni di servizio e di ricettività.


Per gli aspetti forestali è necessario:

- *guidare l'evoluzione del bosco in alcune porzioni accessibili, avviando a fustaia le faggete e diradando le neoformazioni, altrimenti vi è un rischio concreto di mantenere popolamenti tendenzialmente coetanei e quindi di invecchiare omogeneamente;*
- *stimolare la potenzialità della gestione forestale polifunzionale fuori parco in Val Loana, con avviamento a fustaia delle faggete in mescolanza con abete bianco e rosso.*

Per gli aspetti insediativi è importante:

- *incentivare i processi di salvaguardia e recupero dei villaggi e borgate di alta quota.*

Per quanto riguarda la Tav. P4, vista la scala di visualizzazione della Tav. rispetto alla quantità di elementi individuati cartograficamente, si riporta estratto effettuato tramite consultazione WebGis, al fine di verificare la presenza di vincoli dettati dal P.P.R., mediante l'interrogazione dei dati cartografici, l'area oggetto di variante è interessata dalle seguenti componenti paesaggistiche:




Estratto Tav. P 4 – Componenti paesaggistiche – Zona centrale Malesco



Aree di montagna (art. 13)



Zona Fluviale Interna (art. 14)



Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)



Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)



Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4



Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13



Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)



Estratto Tav. P 4 – Componenti paesaggistiche – Val Loana



Aree di montagna (art. 13)



Zona Fluviale Interna (art. 14)



Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)



Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)



Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza



Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)



Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12

Le aree oggetto di variante sono interessate dalle seguenti componenti paesaggistiche:

- **“Aree di montagna” - art. 13**
- **“Fasce fluviali interne” - art. 14**
- **“Territori a prevalente copertura boscata” – art. 16**
- **“Praterie, prato – pascoli, cespuglieti – art. 19**
- **“Luoghi di villeggiatura e centri del loisir” – art. 26**
- **“Nuclei alpini connessi agli usi agro – silvo – pastorali” – art. 25**
- **“Relazioni visive tra insediamento e contesto” Sistemi di nuclei costruiti in costa o in fondovalle – art. 31**
- **“Tessuti discontinui suburbani” m.i. 4 - art. 36**
- **“Villaggi di montagna” m.i. 12 – art. 40**

Per quanto riguarda la **Tavola 5** ed i vincoli derivanti da essa si precisa che sul territorio del Comune di Malesco insistono vincoli derivanti da Siti Unesco, SIC o ZPS che non riguardano però le aree in variante.

Si riporta ora tabella di verifica rispetto ai contenuti dell’articolato normativo del P.P.R. Vigente:

1. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI
Articolo 13. Aree di montagna
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2);</i>- <i>vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana</i>- <i>sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali);</i>- <i>ghiacciai, rocce e macereti (tema areale).</i> <p>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.</p>

<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 10</i></p> <p>I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> √ finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente; √ reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; √ garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati. 	<p>Le aree sciabili sono coerenti con il finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</p>
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme; b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e 	<p>In merito al comma 11 si procederà ai sensi della L.R. 4/2009, tutte le aree sciabili e per lo sci di fondo sono esterne ai crinali di cui al comma 12</p>

ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

comma 12

Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:

- a. *necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;*
- b. *relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;*
- c. *necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;*
- d. *relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;*
- e. necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato

<p>di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;</p> <p>f. <i>relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.</i></p> <p>Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</p> <p><i>comma 13</i></p> <p>Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:</p> <p>a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;</p> <p>b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;</p> <p>c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.</p>	
<p align="center">Articolo 14. Sistema idrografico</p>	

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- *sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);*
- *zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zona A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);*
- *zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").*

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").

Indirizzi

comma 7

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. *limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;*
- b. *assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;*
- c. *favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la*

L'utilizzo invernale come pista per lo sci di fondo non implica interferenze.

<p>mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</p> <p>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 8</i></p> <p><i>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</i></p> <p>a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate</p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.</p>

<p>ricompredano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p>	
---	--

<p><u>Prescrizioni</u></p> <p>comma 11</p> <p><i>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</i></p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.</p>
<p align="center">Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <p>- <i>territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).</i></p> <p>Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.</p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p>comma 6</p> <p>Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:</p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico; b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr; c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa; d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari; e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate; f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate. <p><i>comma 7</i></p> <p>Il Ppr promuove la salvaguardia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni; b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno. 	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 11</i></p> <p>I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p><i>comma 12</i></p>	<p>Non sono presenti boschi di cui al comma 11, ove le nuove realizzazioni dovessero interessare aree individuate come boscate si procederà alle dovute compensazioni come da L.R. 4/2009 e smi.</p>

<p>Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p><i>comma 13</i></p> <p>Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	
<p align="center">Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</p>	
<p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</i> - <i>praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</i> - <i>aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura);</i> 	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 10</i></p> <p>Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	<p>L'utilizzo a pista per lo sci di fondo è esclusivamente invernale. Implica opera minime, temporanee, legate al massimo alla posa di piccolo strutture temporanee.</p>
<p align="center">Articolo 25. Patrimonio rurale storico</p>	

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- *sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);*

- *nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);*

- *presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).*

DIRETTIVE

comma 4

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

comma 5

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti simili;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto

Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.

<p>pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;</p> <p>e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;</p> <p>f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:</p> <p>I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;</p> <p>II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.</p>	
<p align="center">Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo</p>	
<p>NELLA TAV. P4 SONO RAPPRESENTATI:</p> <p>- <i>sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi, concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);</i></p> <p>- <i>luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);</i></p> <p>- <i>infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).</i></p> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p> <i>comma 3</i></p> <p>I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:</p> <p>a. tutela e valorizzazione:</p> <p>I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;</p> <p>II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture</p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.</p>

<p>storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;</p> <p>III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.</p> <p>b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;</p> <p>c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;</p> <p>d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;</p> <p>e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:</p> <p>I. gli allineamenti e i profili altimetrici;</p> <p>II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore;</p> <p>III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti;</p> <p>IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini;</p> <p>V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature;</p> <p>VI. le recinzioni.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p style="text-align: center;">COMMA 4</p> <p>Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:</p> <p>a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3;</p> <p>b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-</p>	<p><i>Non presenti sul territorio</i></p>

<p>tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici.</p> <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	
<p align="center">Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);</i> - <i>insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi (SC1 - tema areale situato soprattutto in montagna e collina);</i> - <i>sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza (SC2 - tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);</i> - <i>insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati (SC3 - tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);</i> - <i>contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate (SC4 - tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);</i> - <i>aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali (SC5 - tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).</i> 	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 2</i></p> <p>I piani locali:</p> <p>a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;</p> <p>b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei</p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i..</p>

<p>o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;</p> <p>c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;</p> <p>d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;</p> <p>e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.</p>	
<p align="center">Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)</p>	
<p><i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane).</i></p>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali garantiscono:</p> <p>a. la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti;</p> <p>b. il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari;</p> <p>c. l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde.</p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i..</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i> <i>Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</i></p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i., che nello specifico riguarda la sola individuazione del tracciato della pista per lo sci di fondo.</p>

<p>a. il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati.</p> <p>b. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite;</p> <p>c. il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture;</p> <p>d. la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>e. la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26 presenti all'interno dell'area;</p> <p>f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</p>	
<p align="center">Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</p>	
<p>- <i>m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</i></p> <p>- <i>m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</i></p> <p>- <i>m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</i></p> <p>- <i>m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);</i></p> <p>- <i>m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);</i></p> <p>- <i>m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i></p> <p>Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p>	<p>Non di competenza diretta dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i., che nello specifico riguarda la sola individuazione del tracciato della pista per lo sci di fondo. Il coordinamento con le prescrizioni normative della L.R. 2/2009 e s.m.i., art. 5bis è coerente con quanto contenuto nei punti c, d, e ed f.</p>


<ul style="list-style-type: none"> a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario; b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.); c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g; d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto; e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale; f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale. 	
---	--






















Visto quanto sopra analizzato in merito all'applicazione, da parte dei piani locali, delle direttive e delle prescrizioni individuate all'interno delle Norme di Attuazione del PPR, preso atto della mancanza di specifiche schede all'interno del Catalogo dei Beni paesaggistici o di altre individuazioni o prescrizioni da parte degli elaborati del PPR, si può affermare che la Variante LR 2/2009 e s.m.i. sia coerente ai disposti del Piano Paesaggistico, ne attua anzi i principi, soprattutto rispetto a quanto contenuto nell'art. 13 in merito al potenziamento delle attività *“turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari ad usi diversi da quelli agricoli e forestali con interventi volti al recupero, alla riqualificazione ed al completamento del patrimonio esistente”*.








I 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il Piemonte sono stati aggregati in 12 macroambiti che costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della Regione. Ogni strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento dello stesso.

Stralcio della tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio, ricomprende nel macroambito il Comune di Malesco

 Localizzazione ambito



STRATEGIA 1	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
OBIETTIVO 1.1	Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio (aggregazioni degli Ambiti di paesaggio - Ap)
Tem	 Paesaggio d' alta quota (territori eccedenti 1.600 m s.l.m.)  Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola (Ap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13)  Paesaggio alpino walser (Ap 8, 20)  Paesaggio alpino franco-provenzale (Ap 26, 31, 32, 33, 34, 35, 38)  Paesaggio alpino occitano (Ap 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57)  Paesaggio appenninico (Ap 61, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 76)  Paesaggio collinare (Ap 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71)  Paesaggio della pianura del seminativo (Ap 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 70)  Paesaggio della pianura risicola (Ap 16, 17, 18, 23, 24, 29)  Paesaggio pedemontano (Ap 12, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 37)  Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino (Ap 36)  Paesaggio fluviale e lacuale  Ambiti di paesaggio (Ap)
Azioni	Articolazione del territorio in paesaggi diversificati e rafforzamento dei fattori identitari (Tavola P3, articolo 10)
OBIETTIVO 1.2	Salvaguardia delle aree protette, miglioramento delle connessioni paesaggistico-ecologiche e contenimento della frammentazione
Tem	 Aree protette  Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica
Azioni	Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44)
OBIETTIVI 1.3 - 1.4	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, dei paesaggi di valore o eccellenza e degli aspetti di panoramicità
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
OBIETTIVI 1.5 - 1.6	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali e nei contesti periurbani
Tem	 Contesti periurbani di rilevanza regionale (Tavola P5, articoli 42 e 44)  Progetto Strategico Corona Verde
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Qualificazione dei sistemi urbani e periurbani (articolo 44)
OBIETTIVO 1.7	Salvaguardia delle fasce fluviali e lacuali e potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale
Tem	 Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica  Contratti di fiume e di lago
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44) Attuazione dei contratti di fiume e di lago (articolo 44)
OBIETTIVI 1.8 - 1.9	Rivitalizzazione della montagna e della collina e recupero delle aree degradate
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Riqualificazione delle aree critiche, dismesse o compromesse (Tavola P4, articoli 41 e 44)
STRATEGIA 2	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA
OBIETTIVI 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5	Tutela e valorizzazione delle risorse primarie
Tem	 Edificato  Classi di alta capacità d'uso del suolo

Azioni	Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5, articoli dal 12 al 42) Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5, articoli 19, 20, 32, 40 e 42) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16)
OBIETTIVI 2.6 - 2.7	Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
STRATEGIA 3	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA', COMUNICAZIONE, LOGISTICA
OBIETTIVI 3.1 - 3.2 - 3.3	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, telematiche e delle piattaforme logistiche
Temi	<p>—— Principali reti di trasporto regionale</p> <p> Principali poli logistici</p>
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi infrastrutturali (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
STRATEGIA 4	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA
OBIETTIVI 4.1 - 4.3 - 4.4	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti delle attività terziarie, produttive e di ricerca
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi specialistici (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
OBIETTIVI 4.2 - 4.5	Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e potenziamento delle reti e dei circuiti per il turismo locale e diffuso
Temi	<p> Territori del vino</p> <p> Principali luoghi del turismo (collina, comprensori sciistici, zona dei laghi, Torino)</p>
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
STRATEGIA 5	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA' ISTITUZIONALI
OBIETTIVI 5.1 - 5.2	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e potenziamento delle identità locali
Temi	<p>◆◆◆◆ Contratti di fiume e di lago</p> <p> Progetto Strategico Corona Verde</p> <p> Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano</p> <p> Patrimonio Mondiale UNESCO: I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato</p> <p> Siti candidati per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: Ivrea, città industriale del XX secolo</p>
Azioni	Attuazione delle reti di governance e di programmi e progetti per la qualificazione e valorizzazione del paesaggio, compresi i Progetti Europei (articoli 43 e 44)

4 – CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE E VALANGHIVE DEI TERRENI INTERESSATI

La Val Vigezzo e la Valle Onsernone rientrano nel Dominio Pennidico il quale, formando la parte più profonda della catena alpina, è messo a nudo dall'erosione nella zona tra il Monte Rosa e la Val Malenco: in particolare si riconoscono la Serie Orselina e la Falda Pioda di Crana, entrambe vergenti verso Nord.

Più in particolare lungo in versante meridionale della Val Vigezzo, affiorano gli ortogneiss della "Zona Monte Rosa" (Pennidico superiore), a metamorfismo alpino e derivati da graniti del Carbonifero: il substrato tettonico di questa unità è rappresentato da una sottile fascia di ofioliti mesozoiche (definite come "Zona di Antrona" e non affioranti nel territorio comunale). Lungo il fondovalle ed in parte sul versante settentrionale, affiorano le unità stratigraficamente sottostanti della "Serie Orselina", costituite in prevalenza da gneiss, paragneiss e da due scaglie di serpentiniti e di anfiboliti, appartenenti al sistema Pennidico medio del Gran San Bernardo. Questa unità appartiene al sistema delle "radici", attualmente definito come zona con giacitura molto inclinata (steep belt), ed è dissecata alla base dalla linea tettonica Centovalli-Sempione.

A settentrione, si individua il contatto tra Serie Orselina e le falde dell'unità "Pioda di Crana" (Pennidico inferiore), che affiorano estesamente, al di sotto della Linea del Sempione, fino alla valle del T. Isorno e sono rappresentate da gneiss granitoidi.

Dal punto di vista strutturale, la valle è percorsa dalla linea tettonica regionale Centovalli-Sempione, interpretata come faglia distensiva poco inclinata e da almeno tre sistemi tettonici locali responsabili dell'intensa fratturazione e dell'assetto locale delle unità del substrato.

In generale i banchi rocciosi che costituiscono queste unità mostrano una certa omogeneità giaciturale: nella parte più meridionale, in corrispondenza della Linea Centovalli - Sempione i paragneiss hanno una direzione prevalente NE - SW e, con il loro assetto sub-verticale, costituiscono un apparato radicale; procedendo verso Nord, invece, si ha una generale riduzione di inclinazione nei piani di scistosità delle differenti litologie.

Osservando con maggior dettaglio, si può notare come, spostandosi dal margine Sud-Ovest verso Nord, vari l'inclinazione sia dei paragneiss della Serie Orselina che degli gneiss della Zona Pioda di Crana; parallelamente al decrescere dell'inclinazione, si ha una modificazione dell'immersione che da SSE passa gradualmente ad E, o addirittura, a ENE. Nella zona di contatto tra la Serie Orselina e la Zona Pioda di Crana, dal Pizzo Formalone alla Cima di Caneto, le rocce mafiche ed ultramafiche assumono un'inclinazione elevata, probabilmente dovuta ad un diverso comportamento, rispetto alla deformazione, di queste rocce e degli gneiss della Zona Pioda di Crana, meno competenti.

4.1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

4.1.1 INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO

La Valle Vigizzo costituisce un corridoio naturale di collegamento tra l'Ossola ed il Verbano, rappresentando dunque una facile e diretta via di comunicazione tra le due valli.

Dal punto di vista morfologico la Valle Vigizzo è una valle di tipo conseguente rispetto al tracciato della Valle Ossola e sospesa rispetto ad essa, denunciando la sua chiara origine glaciale. Caratteristica è infatti la soglia di Masera, alla confluenza tra il T. Melezze occidentale con il F. Toce, solo minimamente mascherata dagli ampi conoidi di deiezione del T. Melezze stesso e del T. Isorno.

Il tracciato vallivo è impostato lungo il lineamento tettonico regionale Centovalli – Sempione che, con direzione approssimativa Ovest-Est, disseca la valle sino all'altezza di S. Maria Maggiore, insinuandosi lungo il corso del T. Isornino. Le valli secondarie sono anch'esse di tipo conseguente, con prevalente andamento ortogonale rispetto all'asse vallivo principale: fanno eccezione evidente i tracciati dei corsi d'acqua sul versante meridionale, controllati tettonicamente.

La morfologia della valle è tipicamente glaciale, con "spalle" ben visibili lungo i versanti ed un profilo concavo, in parte regolarizzato al fondovalle dall'accumulo dei sedimenti di facies fluvioglaciale e di conoide. La confluenza tra i numerosi corsi d'acqua del reticolo idrografico e l'asse vallivo è caratterizzata infatti da numerosi e ampi conoidi di deiezione, sovente reincisi, coalescenti e terrazzati dai corsi d'acqua principali. Morfologie di origine glaciale si riscontrano inoltre alla testata dei principali corsi d'acqua, che reincidono gli antichi circhi glaciali: ben evidenti sono quelli del T. Melezze orientale e del Rio Vasca sul versante settentrionale.

Altra caratteristica della Valle Vigizzo è data dalla presenza di due sbarramenti di ablazione glaciale in corrispondenza degli abitati di Re e di Gagnone, che hanno dato luogo alla sedimentazione di depositi fini, con abbondanti resti vegetali, attribuiti a facies lacustri interglaciali. Infine, a livello morfologico generale, si evidenzia come la forma valliva sia influenzata nettamente dalla presenza di un dislivello di fondovalle, posto al confine tra gli abitati di S. Maria Maggiore e Druogno, dando origine ai due corsi d'acqua principali, con opposta direzione di scorrimento, costituiti dai Torrenti Melezze Occidentale e Melezze Orientale.

Il reticolo idrografico minore è caratterizzato in genere da pattern subdendritici o subparalleli, per quanto riguarda i corsi d'acqua che scorrono lungo il versante meridionale (esposto dunque a nord), mentre appare più ramificato per i corsi d'acqua del versante opposto, vergente a sud. Entrambi i reticoli possiedono comunque aste principali con tratte rettilinee, chiaramente influenzate dai lineamenti tettonici locali.

I processi morfogenetici, tuttora attivi, sono da riferire principalmente alla forte energia di rilievo che caratterizza la valle, con corsi d'acqua che non hanno ancora raggiunto il profilo di equilibrio, elevata acclività dei versanti con coperture di diamicton o colluvi a matrice fine, intensa fratturazione del substrato roccioso. Tali fattori sono predisponenti di violenta attività torrentizia, con elevato trasporto solido dovuto sia ad erosione diretta che a frane per scalzamento e per degradazione, e di dissesti coinvolgenti prevalentemente la coltre superficiale, pur non mancando crolli variamente diffusi.

4.2 CENNI GENERALI SUI FENOMENI VALANGHIVI

Con il termine valanga (o slavina) si intende uno spostamento di uno strato o di una massa di neve per una distanza lineare di almeno cinquanta metri. Le valanghe costituiscono uno dei fenomeni più distruttivi che si verificano nelle zone montane.

Un'area valanghiva è un luogo caratterizzato da uno o più pendii valanghivi, un pendio valanghivo costituisce un'area ben determinata al cui interno si verificano movimenti di masse nevose.

Le valanghe sono caratterizzate da tre zone: una nicchia o fronte di distacco, un alveo o pendio di valanga ed un accumulo di valanga.

Per comprendere il meccanismo del distacco delle valanghe va fatto un cenno alla formazione degli "Strati di neve compatti" che costituiscono vere e proprie lastre di neve e degli "strati a debole consistenza" favorevoli al distacco e al movimento di masse nevose.

Contribuiscono alla formazione delle valanghe fattori climatici, meccanici e metamorfici:

- ✓ Influenza del peso della neve: Ogni precipitazione nevosa di una certa intensità produce la compressione degli strati sottostanti, in misura crescente con la profondità, favorendo la formazione di strati compatti ad alta coesione;
- ✓ Influenza del vento: L'azione del vento influisce profondamente sulla ripartizione e morfologia del manto nevoso mediante la frantumazione dei cristalli, il trasporto, l'accumulo e la compressione degli strati superficiali;
- ✓ Influenza della fusione e del rigelo: Allorquando la temperatura dell'aria raggiunge 0° C, lo strato superficiale della neve comincia a sciogliersi. Non appena, di notte, si abbassa la temperatura sotto 0° C si forma in superficie uno strato molto compatto. Quando questo strato appoggia su neve umida costituisce un pericolo potenziale in quanto favorisce la formazione di valanghe di lastroni;
- ✓ Strato di neve rimasto per lungo tempo in superficie: Gli strati che rimangono per molto tempo in superficie in presenza di temperature molto basse e con cielo sereno, si trasformano in neve granulosa e fragile a debole coesione;
- ✓ Brina di superficie: La brina che si deposita sul manto nevoso, qualora non venga sciolta dalla radiazione solare diurna e venga ricoperta da una nuova precipitazione nevosa crea uno strato a debole coesione e resistenza sul quale gli strati sovrastanti trovano una buona superficie di scorrimento;
- ✓ Riscaldamento primaverile: Con il sopraggiungere della buona stagione la durata e l'intensità dell'insolazione aumentano progressivamente durante l'arco diurno e determinano un maggior apporto di calore sul manto nevoso, quando lo strato di neve raggiunge la temperatura di 0° C la massa nevosa inizia a sciogliersi e l'acqua di fusione superficiale riduce la coesione fra i cristalli e favorisce il distacco di valanghe primaverili
- ✓ Pioggia: Nel passaggio dallo stato liquido allo stato solido si libera una notevole quantità di calore: pertanto la pioggia provoca un aumento della temperatura dell'aria e la conseguente fusione degli strati superficiali della neve in acqua che ne riduce la coesione e la resistenza del manto nivale.

In particolare risulta estremamente importante determinare il peso specifico della massa nevosa nonché il suo spessore. Il peso specifico può variare entro valori molto ampi e dipende dal tipo di neve considerata:

Neve fresca leggera

30 – 100 Kp./mc.

Neve fresca, feltrosa o compattata dal vento

50 – 300 Kp./mc.

Neve vecchia, sedimentata, asciutta, granulare

200 – 450 Kp./mc.

Neve vecchia sedimentata, bagnata

400 – 600 Kp./mc.

Neve primaverile (neve marcia)

500 – 800 Kp./mc.

L'altezza della neve è misurata sulla verticale, mentre lo spessore della neve è misurato in direzione perpendicolare al suolo.

Uno strato di neve naturale posto su un pendio inclinato si comporta come un fluido molto viscoso e compressibile. Esso è soggetto a due tipi di movimento: l'uno di slittamento sul suolo, l'altro di scorrimento tra strato e strato. Il movimento di scorrimento ha una componente parallela al terreno, ed una perpendicolare ad esso, rivolta verso il basso.

Per studiare il distacco di una valanga si immagina la coltre di neve accumulatasi su un pendio come un complesso di strati a diversa densità e coesione e in equilibrio su un piano inclinato.

Ciò che impedisce alla neve di muoversi verso il basso è la “resistenza al taglio” riferita allo strato più debole: tale resistenza è data dalla somma della forza di coesione dei cristalli di neve e dell'attrito esistente fra lo strato di neve stabile e quello debole. La forza che tende invece a far iniziare il moto alla massa nevosa è la “componente parallela al pendio del peso della neve” che si trova al di sopra dello strato a debole resistenza; viene chiamata “forza o sollecitazione di taglio”.

La valanga si formerà quando la sollecitazione di taglio (Pt) supererà, anche di poco, la resistenza al taglio dello strato di neve più debole oppure la forza di adesione della neve al terreno.

Il distacco di una valanga può verificarsi spontaneamente oppure per cause accidentali.

I fattori ambientali che condizionano la formazione di una valanga sono:

- √ La Quota - Il maggior numero di valanghe si verifica ad altitudini comprese tra 1700 e 2200 m s.l.m.. Nelle Alpi la maggior parte delle valanghe si verifica a una quota compresa tra 2000 e 3000 m s.l.m.; oltre i 3000 m sono infatti relativamente rare, perché in tale zona i pendii sono troppo ripidi, e venti molto

forti impediscono generalmente la deposizione delle neve. Inoltre, le quote comprese tra 1800 2000 m rappresentano nelle Alpi il limite superiore del bosco; se sufficientemente fitto e sviluppato, impedisce in genere la formazione delle valanghe.

- √ La pendenza - Le valanghe si formano generalmente dove la pendenza del pendio è compresa tra 35° (70%) e 50° (120%). Infatti si ritiene che solo eccezionalmente si formino valanghe su pendii con pendenza inferiore a 22° (40%) o superiore a 55-60° (170%). Nel primo caso, si tratta di valanghe comunque poco pericolose, mentre nel secondo le masse nevose, invece di accumularsi, tendono a scivolare subito dopo la deposizione, in continuazione e in piccole quantità
- √ L'esposizione - Sulla caduta delle valanghe influisce anche l'orientamento del versante montuoso, da cui deriva una diversa insolazione. Nelle nostre vallate alpine in genere d'inverno sono più pericolosi i pendii rivolti a Nord Est e in primavera quelli esposti a Sud e Sud-Est. Oltre all'esposizione solare, viene posta particolare attenzione all'esposizione al vento sui versanti, con la possibilità di formazione di cornici e cumuli per deposito eolico nelle zone sottovento.
- √ Le caratteristiche e la configurazione del terreno – Favoriscono la formazione delle valanghe i terreni rocciosi nudi e lisci, e in genere quelli privi di copertura boschiva. Inoltre, è più probabile il distacco di valanghe nelle zone convesse del pendio rispetto a quelle concave, poiché nelle prime si formano forze di tensione o trazione che possono portare alla frattura del manto nevoso.
- √ La stagione – Le grosse valanghe sono più frequenti verso la fine dell'anno e all'inizio dell'anno nuovo, poi nella seconda metà di febbraio e verso la metà di marzo.

Per classificare le valanghe esistono numerosi criteri:

- Il primo criterio considera la forma e il tipo di distacco che ha messo in movimento la valanga e comporta una divisione in due classi:
 - Valanghe di neve incoerente: si staccano da un singolo punto e mettono in movimento una quantità di neve sempre maggiore durante il percorso; formando un tracciato a forma di pera o lingua; esse interessano gli strati superficiali del manto nevoso, sono quindi normalmente valanghe superficiali e non di fondo; possono essere di neve asciutta o di neve bagnata. Le valanghe di neve incoerente asciutta non sono particolarmente pericolose, e solo raramente viaggiano a più di 30-50 Km/h; le valanghe di neve incoerente bagnata hanno velocità relativamente bassa (15-35 Km/h), ma possono raggiungere proporzioni enormi e si formano prevalentemente nel periodo primaverile.
 - Valanghe a lastre o a lastroni: si distaccano in un sol colpo da un'area estesa e lasciano una parete profondamente intagliata e pressoché verticale. Sono costituite da neve più o meno compatta; le lastre durante il percorso si frantumano in lastre minori e in detriti polverulenti. Qualsiasi strato di neve, con un certo grado di coesione, che giaccia su strati fragili come quelli di brina di superficie, o su una base a cui non è saldamente ancorato, può formare una valanga a lastre; queste valanghe possono essere asciutte o bagnate.

- Il secondo criterio opera una distinzione in base allo spessore del manto nevoso:
 - Valanghe di fondo: sono quelle in cui si muove l'intero spessore della neve fino al terreno.
 - Valanghe di superficie: sono quelle in cui si muovono solo alcuni degli strati superiori del manto nevoso.
- Il terzo criterio considera l'umidità della neve offrendo le definizioni di valanghe di neve asciutta e valanghe di neve bagnata, le prime si verificano prevalentemente nel periodo invernale.
- Il quarto criterio tiene conto del tracciato o del letto della valanga, che può essere non delimitato, come ad esempio su un pendio aperto, o incanalato, ad esempio in una gola o in un canale.
- Il quinto criterio distingue le valanghe che turbinano nell'aria da quelle che scorrono a contatto del terreno:
 - Valanga nubiforme: è quella in cui la neve si distacca dal terreno e assume un aspetto nubiforme; inizia come valanga di neve incoerente asciutta e la sua velocità può raggiungere valori notevolissimi, anche 320 Km/h. Si tratta di valanghe con il maggiore potere distruttivo e che, a causa della loro velocità, sono accompagnate da un forte spostamento d'aria, chiamato "vento di valanga o soffio" che può provocare danni ai boschi e ai manufatti anche a sensibile distanza dalla zona di scorrimento della massa nevosa.
 - Valanga radente: è quella in cui la neve resta aderente al terreno, la sua velocità è limitata.

La previsione della caduta di valanghe rappresenta una forma indiretta di difesa, soprattutto per le persone, più che per le strutture fisse.

La previsione delle valanghe si effettua associando dati generali di carattere meteorologico a osservazioni effettuate in un certo numero di stazioni nivometriche opportunamente dislocate e rappresentative del relativo territorio.

Comunemente si indica come sito valanghivo quella porzione di territorio all'interno della quale si possono sviluppare fenomeni valanghivi. Su un sito valanghivo si può avere il distacco e l'arresto di piccole valanghe in zone ogni volta diverse, in quanto ogni valanga, come già espresso precedentemente, ha il suo punto di distacco, e le sue zone di scorrimento e di deposito.

La zona di distacco è l'area in cui la neve instabile si frattura e comincia a muoversi. Il fronte di distacco (o linea di frattura) di una valanga di lastroni e il punto di partenza di una valanga di neve a scarsa coesione definiscono il limite superiore della zona di distacco. Di solito il limite inferiore della zona di distacco di una valanga è difficile da definire, altre volte è invece chiaramente visibile. Spesso è necessario procedere per tentativi quando si cerca di definire la lunghezza dell'area di distacco di valanghe con limite superiore o inferiore non ben definiti.

La zona di scorrimento è l'area sottostante la zona di distacco e collega quest'ultima con la porzione di territorio dove si accumula la valanga. Se da una parte è vero che la zona di scorrimento è un'importante caratteristica per le valanghe di grandi dimensioni, spesso questa non è facile da definire nel caso di una breve distanza di percorso. La velocità di una

valanga raggiunge il suo valore massimo nella zona di scorrimento, e qui le variazioni di velocità sono minime. La neve può accumularsi dietro alberi, rocce o in stretti canali, anche se di solito l'accumulo nella zona di scorrimento è insignificante.

La zona di accumulo (o di deposito) è l'area in cui avviene una rapida decelerazione, la neve si accumula e la valanga si arresta. Una brusca variazione dell'angolo d'inclinazione può segnare il punto di passaggio tra la zona di scorrimento e la zona di accumulo.

Le tre aree descritte possono variare di volta in volta nel caso di singole valanghe all'interno di uno stesso pendio valanghivo. Alcune valanghe si possono staccare in un punto più basso del versante, con la zona di distacco compresa nella zona di scorrimento della valanghe più grandi. Analogamente, spesso si ha il distacco di piccole valanghe nella zona di scorrimento di valanghe di maggiori dimensioni.

Con la definizione "aree di distacco multiple" si suole intendere quando diverse zone di distacco, nettamente separate da creste o boschi, convogliano masse nevose verso una sola zona di scorrimento.

Gli incidenti e i danni provocati dall'interazione della valanghe con le attività umane si possono prevenire intervenendo direttamente sulle valanghe stesse, regolando le attività dell'uomo, oppure collocando le strutture all'interno dei percorsi valanghivi. Controllare le valanghe significa interferire con la naturale attività valanghiva. Tra i metodi più comuni vi sono la prevenzione della formazione delle valanghe, il distacco delle valanghe in condizioni controllate, la deviazione o il rallentamento delle valanghe in movimento. Regolare la presenza di persone e strutture vuol dire localizzare punti sicuri dove poter progettare ed edificare strutture resistenti alla forza delle valanghe, limitare l'accesso alle zone a rischio e scegliere le aree al sicuro per spostarsi, lavorare e trascorrere il tempo libero.

L'attività di protezione delle valanghe può essere suddivisa in misure temporanee e permanenti. Le prime vengono applicate per brevi periodi di tempo, quando si prevede il distacco di valanghe. I vantaggi di questi provvedimenti sono la flessibilità e il costo limitato, ma per poterli applicare è necessaria una continua valutazione del rischio e l'adozione di severe misure di sicurezza. Le misure permanenti di solito richiedono investimenti per la creazione di infrastrutture, senza però che vi sia la necessità di valutare mano a mano il rischio valanghe.

Al momento di prendere una decisione riguardo alla realizzazione del sistema di protezione più efficiente, pratico ed economico, di solito è necessario scegliere tra varie alternative. Nella scelta bisogna tenere conto dei seguenti punti:

5. Definire gli obiettivi
6. Delineare i percorsi valanghivi
7. Valutare la natura, la frequenza e la dimensione delle valanghe previste
8. Definire e valutare e selezionare sistemi di protezione alternativi ottimali
9. Elaborare progetti dettagliati per le scelte alternative.

Tra gli obiettivi principali dell'attività di protezione delle valanghe vi sono: ridurre al minimo le perdite di vite umane e i danni alle strutture; ridurre al minimo l'interruzione del traffico e dei servizi pubblici, garantire la sicurezza delle aree destinate al tempo libero. Altre situazioni legate al controllo delle valanghe riguardano la rimozione regolare della neve, la modificazione della fase di disgelo e della distanza d'arresto e la prevenzione di danni alle foreste.

L'indice di rischio viene convertito in indice per calcolare il grado di sicurezza: Minore è il rischio, maggiore è la sicurezza. L'analisi del rischio consente di valutare diversi rischi e diverse misure di prevenzione.

Il rischio si definisce attraverso la probabilità che si verifichi un incidente durante un intervallo di tempo predeterminato. Il rischio fondamentalmente è correlato a tre indici di probabilità fra loro indipendenti da moltiplicare fra loro:

- Il pericolo o probabilità del verificarsi dell'evento;
- La probabilità di presenza o probabilità che vengano prodotti dei danni;
- L'entità del danno.

Si definisce rischio residuo quello che permane anche dopo aver valutato tutte le misure di prevenzione adottate. Tale rischio deve essere globalmente un rischio tollerabile, accettato secondo il senso comune.

Con il termine pericolo si intende la probabilità che si verifichi una valanga in una determinata area. Tale zona può, comprendere l'intero tracciato della valanga oppure soltanto una parte di questo.

Si definisce entità del danno la quantificazione delle proporzioni del possibile danno.

Al momento di progettare la realizzazione di un edificio, la considerazione principale da fare è quella di scegliere un'area non interessata da valanghe. Molti incidenti avvenuti nel passato si sarebbero potuti facilmente prevenire se solo fosse stata applicata questa regola generale durante la progettazione di strade, edifici ed infrastrutture. L'identificazione delle aree a rischio e l'applicazione di restrizioni all'uso del territorio fanno parte della zonizzazione delle valanghe. (Carta della probabile localizzazione delle valanghe). La possibilità di distinguere in un territorio di montagna le zone esposte al rischio di valanga da quelle sicure, oltre a rappresentare una valida forma indiretta di difesa costituisce anche un importantissimo ed indispensabile strumento urbanistico.

La delimitazione delle zone esposte a rischio di valanga non è un'operazione semplice, proprio per l'irregolarità e l'aleatorietà con cui il fenomeno valanghivo si manifesta. Ad un cartografia sufficientemente attendibile si può arrivare associando e confrontando informazioni assunte con diversi criteri e precisamente:

- Informazioni cosiddette storiche, ricavate intervistando gli abitanti della zona, e consultando gli archivi della parrocchie, dei Comuni, dei giornali e delle cronache locali;
- Interpretazione geomorfologica delle fotografie aeree a mezzo di visore stereoscopico.
- Osservazioni e rilievi sul terreno, per individuare attraverso le variazioni di carattere vegetazionale e i segni lasciati dalle valanghe precedenti i possibili percorsi e le zone di deposito;
- Valutazioni numeriche dei punti di arresto delle valanghe e delle pressioni esercitate da queste esercitate.

Si richiamano gli elaborati geologici a firma del dott. Geol Francesco D'elia, costituiti da:

- **Elab. Geo-1** "Relazione geologica, idrogeologica e valanghiva"
- **Elab. Geo-2**, Tav. 1: "*Pista di Fondo Loana - Carta geologica e geomorfologica, con sovrapposizione delle aree sciabili*", in scala 1:2.000
- **Elab. Geo-3**, Tav. 2: "*Pista di Fondo Loana - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV)*", in scala 1:5.000

- **Elab. Geo-4**, Tav. 3: *“Pista di Fondo Loana - Carta della sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea”*, in scala 1:5.000
- **Elab. Geo-5**, Tav. 1: *“Piste di sci Cui-Dariolo - Carta geologica e geomorfologica, con sovrapposizione delle aree sciabili”*, in scala 1:1.000
- **Elab. Geo-6**, Tav. 2: *“Piste sci Cui-Dariolo - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV)”*, in scala 1:5.000
- **Elab. Geo-7**, Tav. 3: *“Piste sci Cui-Dariolo - Carta della sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea”*, in scala 1:2.000

5 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO (CONFORMITÀ CON GLI STRUMENTI URBANISTICI)

Il **Comune di Malesco** è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 33-19208 del 19 maggio 1997; successivamente sono state apportate alcune varianti parziali ai sensi del 7° comma dell'art. 17 L.R. 56777 s.m.e i.

E' stata recentemente approvata, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-1065 del 16 febbraio 2015, la Variante Strutturale 2009 del Piano Regolatore Comunale, in adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Successivamente sono state approvate due varianti ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge Reg. 56/77:

- Variante parziale n. 1/2015 per l'inserimento nel PRGC del tracciato della circonvallazione di Malesco capoluogo.
- Variante parziale n. 1/2016 per la modifica della destinazione del sito individuabile nell'elaborato di PRGC da "Aree boscate" a "Cave".
- Variante parziale n. 1/2017 relativa all'accoglimento di alcune istanze presentate al Comune di Malesco.

Si procederà quindi con contestuale variante parziale ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77, le aree verranno adeguate ai nuovi inserimenti, per superfici minimali rispetto alle zone vigenti. Tale correzione deriva da minimi adeguamenti legati alla corrette individuazione delle piste da sci e dall'inserimento della fascia di cui al comma 3 dell'art. 5bis della L.R. 2/2009 e s.m.i..

L'articolato normativo verrà poi coordinato con i contenuti dell'art. 5bis.

6 - VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI ESISTENTI

L'area in studio è sottoposta ai vincoli idrogeologici ed ambientali definiti dalle leggi nazionali (Legge 30/12/1923 n. 3267 e D.Lgs. 22/1/2004 n. 42) e dalle loro specificazioni regionali (per il Piemonte la L.R. 45/1989 e la L.R. 20/1999).

6.1 IL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il vincolo si rivolge ad aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti, o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze con l'uso e la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda. La presenza del vincolo comporta la necessità di una specifica autorizzazione per tutte le opere edilizie che presuppongono movimenti di terra. La necessità di tale autorizzazione riguarda anche gli interventi di trasformazione culturale agraria che comportano modifiche nell'assetto morfologico dell'area, o intervengono in profondità su quei terreni.

Le funzioni amministrative e le competenze in materia di autorizzazione alla deroga sul vincolo relative ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono state delegate alla Provincia di Verbano Cusio Ossola, ai sensi della Legge Regionale del Piemonte n° 45 del 09/08/1989 - "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27".

6.2 IL VINCOLO AMBIENTALE

La materia riguardante la protezione e la vincolistica dei beni culturali e ambientali è oggetto del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 intitolato "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali" varato con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999 (supplemento ordinario numero 302) in seguito alla legge dell'8 ottobre 1997 n. 352. Questo decreto legislativo riporta un testo unico nel quale sono riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali ed ambientali.

Strutturalmente il decreto legislativo n. 490/99 si articola in due parti corrispondenti a:

- Titolo I, intitolato "Beni culturali" in cui il decreto va a disciplinare i beni culturali che compongono il patrimonio storico ed artistico nazionale tutelati in ossequio dell'articolo 9 della Costituzione. E, in altre parole, la norma va a rielaborare e a coordinare in modo organico tutta la specifica normativa in materia.
- Titolo II, intitolato "Beni paesaggistici ed ambientali", va a rielaborare e disciplinare la materia connessa alla tutela dell'ambiente sotto il profilo estetico e biologico. Esso va a elaborare con finalità di coordinamento e di semplificazione la disciplina di quella che fino ad oggi è stata denominata "Legge Galasso" (L. 431/85) e consente una più facile ed agevole la lettura dei principi anche in senso applicativo.

Per l'area in studio possiamo quindi rilevare:

Il Decreto Legislativo n.490/1999 "testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 legge 8 ottobre 1997 n. 352" definisce, fra l'altro, che "le montagne per la parte eccedente i 1.600 m s.l.m." siano sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 146 lett. b)

Infine è possibile rilevare in vincolo generale tratto dal D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 (nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) che, con l'art. 142, sottopone a tutela:

lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

lettera d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

lettera e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

lettera f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

lettera h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

lettera g), i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ();*

lettera h) le zone assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Pertanto, in sintesi, nel contesto territoriale di riferimento, sono presenti superfici vincolate in ragione delle diverse leggi di tutela di carattere paesaggistico ambientale, costituite da:

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati come acque pubbliche ed iscritti negli elenchi del R.D. 1775/1933 e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;
- territori oltre i 1600 m s.l.m.;
- parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterni ai parchi;
- territori coperti da foreste o boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- terreni sottoposti a uso civico.

Si veda a riguardo cartografia di riferimento:

- Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000

6.3 LE AREE DI TUTALE NATURALISTICA

Le Aree di tutela naturalistica sono rappresentate da parchi, zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (S.I.C.), siti d'importanza Regionale (S.I.R.).

Dalla tavola Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica non evidenzia sovrapposizioni dell'area sciabile con zone SIC e ZPS.

Le aree sciabili risultano quindi esterne ad aree sottoposte a vincoli di tipo naturalistico.

7 – USI CIVICI E PROPRIETA' INTERESSATE

Con esclusione delle zone edificate della Piana di Vigizzo e della Alpe Colma, i terreni sono soggetti ad uso civico.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 90-12248 del 06/04/2004 ha introdotto dei provvedimenti sull'utilizzazione sciistica dei terreni gravati da uso civico. Per facilità di consultazione si riporta nel seguito un estratto della stessa.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248 del 06 aprile 2004 Provvedimenti in merito all'utilizzazione di terreni gravati dal vincolo di uso civico, in zone montane, per lo svolgimento di attività connesse con l'uso sciistico.

Premesso che con nota dell'08 ottobre 2003 il Comitato dei Comuni Montani Piemontesi (associazione che riunisce i principali Comuni piemontesi dotati di impianti di risalita e stazioni sciistiche) ha sottoposto all'attenzione di questa Amministrazione regionale una questione, evidenziatasi durante lo svolgimento degli iter autorizzativi per la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali TO/2006, relativa alla presenza di terreni vincolati da uso civico nei comprensori montani dove vengono esercitate, nei periodi invernali, attività sciistiche e/o, comunque, con attività ad esse connesse, avendo rilevato la quasi totale carenza di autorizzazioni regionali al mutamento di destinazione d'uso di terreni soggetti al vincolo di uso civico, per la realizzazione di impianti di risalita e di impianti per l'innevamento programmato o per la realizzazione di bacini per la raccolta delle acque necessarie all'innevamento artificiale, fenomeno generalizzato su quasi tutto il territorio regionale.

Il medesimo Comitato, sottolineando l'importanza rivestita dal punto di vista economico dalle attività legate all'uso sportivo dei comprensori montani, in quanto l'indotto prodotto dall'avvento turistico su tali zone consente la sopravvivenza delle popolazioni locali, impegnate in buona misura quali operatori nella gestione degli impianti, nelle scuole di scii, nelle attività economiche più tradizionali di commercio, oltre che dal punto di vista del mantenimento in vita di aree montane che altrimenti vedrebbero l'obbligatorio spopolamento per carenza di occupazione, ha richiesto a questa Amministrazione regionale di voler considerare l'opportunità dell'adozione di provvedimenti idonei alla regolarizzazione delle attuali situazioni di illegittimità sui territori vincolati da uso civico, consentendo una gestione più snella degli stessi da parte dei Comuni montani piemontesi interessati al fenomeno.

Considerato che la questione posta è meritevole di attenta valutazione, in quanto coinvolge buona parte dei territori montani della regione sottoposti al vincolo di uso civico;

Dato atto che già con precedenti provvedimenti questa Amministrazione regionale ha provveduto a rendere più snelle le procedure di regolarizzazione di illegittimità riscontrate ed inerenti tali beni, nonché ad auspicare, laddove possibile l'attualizzazione dell'utilizzo degli stessi qualora l'esercizio del diritto di uso civico non si dimostrasse più pregnante, dal punto di vista dell'uso oltre che dal punto di vista economico, rispetto ad un nuovo uso, fermo restando, comunque, il mantenimento in capo ai Comuni della proprietà dei beni vincolati;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di dover provvedere, nelle more di una legislazione regionale in materia di usi civici, in tempi brevi, a regolarizzare l'utilizzo dei territori vincolati anche dal punto di vista urbanistico, consentendo il duplice utilizzo del suolo a scopo pastorale e sportivo;

Dato atto che, comunque, è necessario conoscere quali aree risultino sottratte al patrimonio civico dalla realizzazione degli impianti di risalita e dagli impianti di innevamento artificiale

(compresi i bacini per la raccolta delle acque necessarie al funzionamento degli stessi) per consentire l'aggiornamento della banca dati regionale dei terreni sottoposti al vincolo di uso civico;

Preso e dato atto che il movimento turistico connesso con lo svolgimento di attività sportive riconducibili allo sci, che non comportino pregiudizio all'utilizzo nei mesi estivi, dei terreni di cui trattasi, all'esercizio del diritto di uso civico da parte delle collettività locali, porti benefici alle suddette collettività anche sotto il profilo economico legato al suo indotto e che pertanto il mutamento di destinazione d'uso, dal punto di vista economico si possa ritenere ampiamente soddisfatto dalla ricaduta derivante alle collettività locali dall'indotto stesso;

Atteso che il presente provvedimento non è in contrasto con i disposti di cui alla L. 16.06.1927 n. 1766;

La Giunta Regionale, unanime,

DELIBERA

Di autorizzare i Comuni piemontesi nei cui terreni vincolati da uso civico siano esercitate attività sportive riconducibili allo sci a mutare nei periodi invernali la destinazione d'uso di detti terreni per consentire esclusivamente l'esercizio di tali discipline sportive, condizionando comunque la

presente autorizzazione al mantenimento dello stato attuale dei luoghi e pertanto sui comprensori di cui sopra non è consentita la realizzazione di opere ad uso sportivo e/o turistico ricettivo che inibiscano o riducano, anche creando pregiudizio alle aree di cui trattasi, la possibilità di esercitare il diritto di uso civico alle collettività locali, fatti salvi possibili interventi che dovranno comunque essere oggetto di apposite autorizzazioni regionali, conseguenti a motivate istanze presentate dalle amministrazioni comunali interessate;

Di dare atto che a seguito del presente provvedimento si ritengono autorizzati in sanatoria i mutamenti di destinazione d'uso di terreni vincolati da uso civico relativi alla realizzazione di impianti di risalita ed innevamento programmato (compresi i bacini di raccolta delle acque necessari per il funzionamento degli stessi) effettuati dalle Amministrazioni Comunali entro la data della pubblicazione del presente atto, fermo restando l'obbligo per i Comuni interessati di trasmettere agli Uffici regionali Competenti l'elenco dei terreni soggetti a vincolo, nonché le rispettive superfici, sui quali è intervenuto mutamento definitivo di destinazione d'uso (aree su cui insistono plinti, stazioni di arrivo e partenza impianti di risalita, cannoni sparsaneve, bacini ecc.) per consentire l'aggiornamento della banca dati regionale in materia entro e non oltre il 31.12.2004;

Di dare altresì atto che l'autorizzazione in parola non prevede benefici economici diretti alle collettività locali per la sottrazione pregressa e futura di beni comunali vincolati da uso civico su cui insistono impianti comunali di risalita, ancorché dati in concessione a terzi, innevamento e bacini, risultando l'inutilizzo di dette porzioni di territorio, ampiamente compensato dalla ricaduta economica a favore della collettività stessa derivante dal movimento turistico e dal conseguente indotto prodotto a seguito dell'esercizio delle attività sportive riconducibili allo sci.

Di dare atto che i terreni oggetto di mutamento di destinazione d'uso restano soggetti al vincolo di uso civico e pertanto disciplinati dalla L. 1766/27 nonché sottoposti alle direttive impartite da

questa Amministrazione regionale con circolari n. 20 Pre-pt del 30.12.1991 e n. 3 FOP del 04.03.1977 – D.G.R. n.25-1910 del 07.01.2001 e n. 14 –8176 del 07.01.2003;

Di dare atto che non vengono estesi i benefici del presente provvedimento agli impianti di risalita e di innevamento programmato di proprietà privata insistenti anche parzialmente su terreni comunali di uso civico, ancorché dati in concessione dal Comune ai privati stessi, per i quali occorre procedere con idonee istanze da sottoporsi agli uffici competenti di questa amministrazione regionale per la sistemazione giuridico-amministrativa di specie.

OMISSIS...

9 – ELENCO ELABORATI GRAFICI ALLEGATI

- Elab. - Relazione Illustrativa
- Tav. 01 Corografia generale – scala 1:10.000
- Tav. 02 Individuazione aree sciabili su base catastale – scala 1:2.000
- Tav. 03a Ortofoto – scala 1:10.000
- Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000
- Tav. 03c Componenti paesaggistici P.P.R. – scala 1:10.000
- Tav. 03d Rete di connessione paesaggistica P.P.R. – scala 1:10.000
- Tav. 04 Sovrapposizione con PRGC Vigente 1:10.000